



**Ordine dei
Dottori
Commercialisti
e degli
Esperti
Contabili di
Roma**

Circondario dei Tribunali
di Roma e Velletri
Ente di Diritto Pubblico

Presidenza



Gent.mo Dott.
Attilio Befera
Direttore Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d
00145 Roma

Oggetto: regime fiscale di vantaggio e problematiche inerenti l'utilizzabilità nel modello Unico 2013 delle ritenute d'acconto subite.

Dal 1° gennaio 2012 è stato soppresso l'obbligo a carico del committente di operare la ritenuta d'acconto sui compensi erogati a professionisti che abbiano optato per il regime fiscale di vantaggio denominato "nuovi minimi 2012".

A seguito di ciò, il quadro LM da utilizzare nel modello Unico PF 2013 per la determinazione del reddito imponibile dei nuovi minimi 2012 - che ha sostituito il quadro CM adottato negli anni precedenti - non contempla un rigo dedicato allo scomputo delle ritenute d'acconto subite.

L'Agenzia delle Entrate ha inizialmente affermato che eventuali ritenute d'acconto subite avrebbero dovuto formare oggetto di istanza di rimborso.

Successivamente la medesima Agenzia, facendo seguito alle istanze da più parti proposte, con la Risoluzione n. 47 del 5 luglio 2013 ha precisato che sono scomputabili in Unico 2013 ed **in via del tutto eccezionale** solo le ritenute del 4% subite dai contribuenti minimi nel corso del 2012.

Sul piano pratico, riteniamo che la soluzione individuata dall'Agenzia delle Entrate, sebbene costituisca un significativo passo avanti, non possa ritenersi pienamente soddisfacente in quanto - fatto salvo quanto sopra - è stato ribadito l'obbligo di proporre istanza di rimborso per la maggior parte dei soggetti senza tener conto come nella pratica si sia assistito al verificarsi di frequenti eccezioni al principio generale di non applicazione della ritenuta d'acconto ai "nuovi minimi 2012", almeno con riguardo alle seguenti fattispecie:

Ufficio amministrativo
e operativo:
via Flaminia, 141
00196 Roma
tel. 06 367211
fax 06 36721220
segreteria@odcec.roma.it

Ufficio operativo:
via E. Petrella, 4
00198 Roma

Sede legale e Presidenza:
piazzale delle Belle Arti, 2
00196 Roma

Codice fiscale:
97492410580





Ordine dei
Dottori
Commercialisti
e degli
Esperti
Contabili di
Roma

- indennità di maternità percepite dalle Casse di previdenza e dalla gestione separata INPS;
- compensi assoggettati al 4% afferenti le spese di ristrutturazione percepiti anche nel 2013;
- eventuali compensi erogati nei primi mesi del 2012 allorquando sussistevano incertezze applicative sul nuovo regime in vigore;
- eventuali compensi erogati nei primi mesi del 2012 ma relativi a fatture emesse negli anni precedenti da tali soggetti quando sussisteva l'obbligo di indicare la ritenuta d'acconto.

Per quanto sopra, si ribadisce la necessità di consentire a **tutti** i “nuovi minimi”, mediante indicazione nel rigo LM13 ovvero nel rigo RN32 colonna 4 del Modello Unico 2013 ovvero mediante la soluzione che l'Amministrazione Finanziaria vorrà individuare, lo scomputo delle ritenute subite:

- nel 2012;
- nel 2013 sino alla data di emanazione della Risoluzione 47/E.

Si confida nell'accoglimento da parte dell'Agenzia di questa istanza, ispirata dall'esigenza di semplificare i rapporti tra Contribuenti e Amministrazione Finanziaria.

In caso contrario l'Amministrazione Finanziaria si vedrebbe costretta a gestire un'ingente mole di istanze di rimborso anche per importi contenuti.

Mentre i contribuenti si vedrebbero costretti a sopportare costi aggiuntivi di natura finanziaria e per assistenza fiscale per esperire la procedura di rimborso rendendo in taluni casi antieconomica la proposizione dell'istanza senza considerare le problematiche di asincronia con i dati riportati nelle dichiarazioni 770/2013 dei sostituti di imposta che hanno operato le ritenute.

Confidando in un Suo positivo riscontro, Le invio i migliori saluti.

Il Presidente
(Dott. Mario Civetta)